



## **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Integrazione delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto successivamente al termine di decadenza della richiesta

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

L'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa

Il regime di non imponibilità Iva delle cessioni all'esportazione

L'illegittima applicazione del regime di sospensione dell'Iva in materia di depositi fiscali

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Il raddoppio dei termini in materia di accertamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive

La verifica dei prezzi praticati dalla capogruppo in materia di transfer pricing

---

## Integrazione delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

*Agenzia delle entrate – Provvedimento 21 marzo 2018, n.62214*

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in oggetto sono state integrate le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art.21-*bis* del dl 31 maggio 2010, n.78. In particolare, il Provvedimento, approvando una nuova versione del modello di comunicazione, ha previsto nel modello di comunicazione:

- la casella “operazioni straordinarie” per segnalare eventuali operazioni straordinarie intercorse nel periodo oggetto di comunicazione;
- la casella “acconto” da compilare con il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018.

[torna su](#)

---

## Diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto successivamente al termine di decadenza della richiesta

*Corte di Giustizia – Sentenza del 21 marzo 2018, causa C-533/16*

La Corte di Giustizia ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato al rispetto di requisiti o di condizioni tanto sostanziali quanto di natura formale. Per quanto riguarda i requisiti o le condizioni sostanziali, dall’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE risulta che, per poter beneficiare del diritto alla detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un “soggetto passivo” e, dall’altro, che i beni o i servizi adottati a fondamento del diritto alla detrazione dell’Iva siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che siffatti servizi siano forniti da un altro soggetto passivo. Per quanto concerne, invece, i requisiti natura formale, l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE prevede che il soggetto passivo debba essere in possesso di una fattura emessa conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli da 238 a 240 della stessa direttiva. Pertanto, secondo la corte, il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento oggetto del giudicato – nelle quali l’Iva è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – è negato il diritto al rimborso dell’Iva, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.

[torna su](#)

## L'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa

*Corte di Cassazione – Sentenza del 9 marzo 2018, n.5728*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione tributaria può sempre essere emendata nel corso del contenzioso nel caso in cui siano stati commessi errori od omissioni a danno del contribuente. In particolare, secondo la Corte, detta emendabilità può essere applicata a condizione che, il contribuente non abbia versato importi superiori a quelli dovuti. Infatti, nel caso in cui all'erronea dichiarazione abbia fatto seguito, in tutto o in parte, il pagamento del maggior importo non dovuto, il contribuente è tenuto ad esperire le procedure di rimborso di cui all'art.38 del dpr 29 settembre 1973, n.602, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti; è esclusa, secondo la Corte, la possibilità di opporre, in giudizio, l'eventuale credito vantato per l'indebito pagamento.

[torna su](#)

## Il regime di non imponibilità Iva delle cessioni all'esportazione

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 marzo 2018, n.5400*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di Imposta sul valore aggiunto, la cessione all'esportazione di un bene non assorbe la previsione legale di non imponibilità, di cui all'art.8 del Decreto Iva, laddove non si realizzi, con essa, il trasferimento della titolarità giuridica del medesimo bene. Infatti, secondo la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui manca il trasferimento della titolarità giuridica del bene si realizza soltanto un'operazione di esportazione ai fini doganali, rimanendo, invece, esclusa la configurabilità di una cessione all'esportazione di cui all'art.8 del Decreto Iva.

[torna su](#)

## L'illegittima applicazione del regime di sospensione dell'Iva in materia di depositi fiscali

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 marzo 2018, n.5415*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione finanziaria non può richiedere il versamento dell'Iva all'importazione, al soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, di cui all'art.50-bis, del dl 30 agosto 1993, n.331, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art.50-bis, comma 4, lett.b) del dl 331/1993 cit., qualora lo stesso soggetto passivo abbia già emesso e registrato l'autofattura. Secondo la Suprema Corte, infatti, la violazione del sistema del versamento dell'Iva, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione.

[torna su](#)

## Il raddoppio dei termini in materia di accertamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia – Sentenza del 29 gennaio 2018, n.3/2/2018*

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha chiarito che, in tema di accertamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive, in conformità con le disposizioni di cui agli artt.5 e 11 del dlgs 10 marzo 2000, n.74, è illegittimo il raddoppio dei termini per le violazioni inerenti l'Irap. Infatti, secondo la Commissione, dal momento che l'Irap non è qualificabile come "un'imposta sui redditi", l'Amministrazione finanziaria non può irrogare le sanzioni penali previste per i reati di cui ai citati articoli del dlgs n.74/2000 beneficiando del maggior termine di decadenza per l'attività ispettiva.

[torna su](#)

## La verifica dei prezzi praticati dalla capogruppo in materia di *transfer pricing*

*Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 5 dicembre 2017, n.6761/13/2017*

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e in particolare in materia di *transfer pricing*, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, se i prezzi praticati alla controllata italiana dalla capogruppo straniera sono inferiori al listino applicato alle altre società del gruppo e ad altri soggetti terzi, non è riscontrabile alcuna fattispecie elusiva finalizzata all'allocazione di utili verso Paesi esteri.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)